



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

-Area Amministrativa-
p. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
affari.general@pec.comune.ali.me.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DETERMINA N. 49/A DEL 08.04.2020

OGGETTO: OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020. TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 21 DEL CCNL DEL 06/07/1995.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

l'art. 71 commi 1, 2, 3, 5 e 6 del D. L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, testualmente recita:

- *1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le Amministrazione dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalla amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*
- *2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.*
- *3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.*

- 4. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

VISTA la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si rileva che non si procede a trattenuta nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di terapie salva vita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante l'assunzione di tale tipologia di terapia;

RITENUTO CHE dalla lettura della norma sopra riportata il trattamento così come definito deve applicarsi nei primi dieci giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia, anche per un solo giorno, ad esclusione dei casi sopra richiamati;

VISTO l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RITENUTO di dover determinare il trattamento economico spettante al personale dipendente che ha usufruito di assenze per malattia nel mese di FEBBRAIO 2020;

VISTO l'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi";

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2019, in corso di approvazione;

VISTA la determina Sindacale n° 22 del 22/10/2019, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art.53, comma 23, L.n.388/2000;

DATO ATTO della competenza, in capo all'Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Ali, all'adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa dell'Ente, in virtù dell'art.53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con delibera di giunta Municipale n.34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta municipale n.52 del 17.10.2013;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'OO.EE.LL;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI DISPORRE** la decurtazione delle retribuzione ai dipendenti del Comune di Ali, indicati nell'allegato prospetto (non pubblicato per la privacy), per i periodi di malattia avvenuti nel mese di FEBBRAIO 2020.
- 3) **DI TRASMETTERE** la presente Determina, unitamente ai prospetti, all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, ai fini dell'elaborazione delle buste paga del mese di MARZO 2020.
- 4) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio on line del Comune di Ali, e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
IL SINDACO
F.to: Ing. Natale Rao

COPIA DETERMINA N. 49/A DEL 08.04.2020

OGGETTO: OGGETTO: ASSENZA PER MALATTIA DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020. TRATTENUTE SULLA RETRIBUZIONE AI SENSI DEL COMMA 7 ART. 21 DEL CCNL DEL 06/07/1995.

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria

APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 1990, introdotto dall'art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

ATTESTA

che la complessiva somma pari ad euro //////////////// trova la relativa copertura finanziaria nel seguente modo:

- al CODICE n. _____ Cap. _____ del bilancio comunale esercizio 2019, in corso di approvazione;

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna

Ali _____

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
F.to: Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on – line* del comune di Ali dal _____ al _____ N° Reg. _____

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE